

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi

(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A. 

Prodotto Mediolanum My Life Wealth Extra

Contratto *Unit linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento 02 aprile 2021. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, www.mediolanumvita.it, e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 753.745.803 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 494.976.239 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 702.657 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 217.470 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 989.528 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 140,83%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Mediolanum My Life Wealth Extra (di seguito anche il "**prodotto**" o il "**contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo Unit Linked a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, attraverso l'investimento in uno o più OICR, offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato.

Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID:

Prestazioni principali

a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti nel fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di uno o più OICR (unit-linked)

Il premio versato dal cliente nel contratto, al netto delle spese di emissione del contratto, può essere investito, a scelta del Contraente sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, in quote/azioni di OICR, promossi e gestiti da Società del Gruppo Bancario Mediolanum ovvero di Case Terze purché almeno il 30% dell'importo versato sia investito in OICR di Società facenti parte del Gruppo Bancario Mediolanum nonché, nell'ambito

del Programma Intelligent Investment Strategy (Programma IIS), nel Fondo Interno Easy Fund. L'elenco aggiornato degli OICR e dei Fondi Interni tempo per tempo abbinabili al contratto è indicato all'interno del Modulo di Proposta.

b) prestazioni in caso di decesso

La Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto, in caso di decesso dell'Assicurato, un capitale pari al controvalore complessivo delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto, incrementato di un importo variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, secondo le aliquote di seguito indicate.

TIPO	ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (anni)				
	inferiore a 50	da 50 a 59	da 60 a 69	da 70 a 79	superiore a 80
BASE	2,50%	1,50%	1,00%	0,50%	0,10%

Prestazioni accessorie

a) coperture complementari (Copertura Supplementare)

In fase di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha la possibilità di sottoscrivere a pagamento una delle quattro Coperture Supplementari (opzione 1, opzione 2, opzione 3, opzione 4), in sostituzione della copertura base per il caso morte sopra indicata, che consentono di incrementare il capitale liquidato ai Beneficiari secondo specifiche aliquote in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso e di seguito riportate.

TIPO	ETA' DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (anni)				
	inferiore a 50	da 50 a 59	da 60 a 69	da 70 a 79	superiore a 80
OPZIONE 1	5,00%	2,50%	2,00%	0,75%	0,10%
OPZIONE 2	7,00%	3,50%	2,50%	1,00%	0,10%
OPZIONE 3	10,00%	5,00%	3,00%	1,25%	0,10%
OPZIONE 4	20,00%	10,00%	5,00%	1,50%	0,10%

In ogni caso, il capitale liquidabile in caso di decesso è calcolato in base al valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno collegati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione presso la sede della Compagnia della denuncia di sinistro, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati. Dal controvalore così determinato verrà trattenuto l'eventuale pro-quota della commissione di Salvaguardia e Monitoraggio maturata ed ogni ulteriore onere maturato ma non ancora prelevato e sarà comprensivo delle eventuali utilità maturate e non ancora riconosciute derivanti da retrocessioni commissionali a favore della Compagnia e riconosciute da quest'ultima ai Beneficiari o agli aventi diritto.

Il Contraente, in ogni caso, ha la possibilità:

- decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, di riscattare parzialmente o totalmente il contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento;
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valere sul contratto.

Il Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Switch

Il Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali. In particolare, ha la possibilità di modificare la ripartizione dell'investimento tra gli OICR del capitale maturato tramite operazioni di conversione o switch. La modifica della ripartizione dell'investimento può essere richiesta in ogni momento a condizione che (i) l'importo oggetto di conversione sia complessivamente almeno pari a 2.500 euro; (ii) l'importo minimo da investire in OICR nei quali risulti già investita una parte del capitale al momento dell'operazione sia almeno pari a 2.500 euro ovvero almeno pari a 5.000 euro, in caso di selezione di un OICR non valorizzato al momento dell'operazione; (iii) il valore residuo delle quote/azioni detenute in ciascun OICR oggetto di conversione, dopo l'operazione, sia almeno pari a 2.500 euro, salvo l'ipotesi in cui sia attivo sui medesimi OICR un Pic Programmato. Prima di dare esecuzione ad un'operazione di switch, la Compagnia verificherà che, a seguito dell'operazione stessa, almeno il 30% del controvalore del contratto sia investito in quote di OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. Il Contraente non può effettuare operazioni di switch da o a favore del Fondo Interno abbinato al Programma IIS.

La richiesta di switch deve essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla stessa; in alternativa per i Contraenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A.; la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e/o regolamentari, nell'ambito del servizio di "banca diretta" offerto dal Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A..

Conversione in rendita

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del contratto il Contraente ha la facoltà di richiedere, in caso di riscatto totale o parziale della polizza, la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita annua rivalutabile che sarà corrisposta a favore di uno o più Beneficiari specificatamente designati dal Contraente al momento dell'esercizio dell'opzione e potrà assumere una delle forme di seguito indicate: (a) rendita "vitalizia"; (b) rendita "reversibile"; (c) rendita "certa" pagabile per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita. Il Contraente potrà altresì richiedere il pagamento di una parte del valore di riscatto in forma capitale e la restante parte in rendita in una delle forme sopra indicate. L'opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che (i) l'Assicurato e l'eventuale assicurato reversionario abbiano al momento della richiesta di conversione un'età compresa tra i 55 compiuti e gli 85 anni non compiuti; (ii) l'importo annuo della rendita sia almeno pari a 3.000 euro. Qualora non fosse soddisfatto tale ultimo requisito, la Compagnia liquiderà il valore di riscatto in forma capitale. L'esercizio dell'opzione di conversione in rendita deve essere notificato per iscritto alla Compagnia, utilizzando anche il modulo di adesione che sarà da quest'ultima reso disponibile al Contraente. La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata MEDINVEST al momento della richiesta di conversione. Il tasso di conversione della rendita, calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato, sarà quello determinato ed in vigore alla data in cui la Compagnia riceve l'apposita richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente.

Le prestazioni verranno rivalutate annualmente in base al rendimento conseguito nell'esercizio precedente (1° gennaio - 31 dicembre) dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla Compagnia entro il 28 febbraio di ogni anno. Il "rendimento attribuito" è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l'aliquota di retrocessione dell'80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa. Le rivalutazioni così determinate, una volta dichiarate ed attribuite annualmente alla prestazione, restano definitivamente acquisite dall'avente diritto (consolidamento annuale).

Mediolanum My Life Wealth Extra, nei limiti ed alle condizioni contrattualmente previste, consente di aderire al:

- Servizio di Decumulo Finanziario che prevede l'erogazione di importi periodici attraverso il disinvestimento delle quote/azioni degli OICR abbinati al contratto da corrispondere in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, a scelta del Contraente. La corresponsione dell'/degli importo/i periodico/i comporta una corrispondente riduzione del numero delle quote/azioni e conseguentemente del valore dell'investimento. Il Contraente all'atto dell'adesione definisce la durata del servizio, che può essere pari a 5, 10 o 15 anni e l'importo periodico pari al 3% o al 5% annuo del cumulo dei Premi versati al netto dei soli riscatti eventualmente intervenuti (sia all'atto dell'adesione che in un momento successivo), che riducono proporzionalmente l'ammontare dell'importo periodico determinato quindi sulla base dei Premi versati e non sulla base degli eventuali proventi generati dagli OICR;
- Programma Intelligent Investment Strategy che consente il trasferimento progressivo degli importi versati nel Fondo Interno Easy Fund a favore di una lista predefinita di OICR azionari/multi asset individuati dal Contraente tra quelli abbinabili al suddetto Programma;
- Programma Big Chance che prevede un investimento in un OICR di natura monetaria o obbligazionaria e il successivo trasferimento automatico dell'importo investito a favore di uno o più OICR di natura azionaria/multi asset, in un intervallo di tempo prestabilito e con scadenze regolari;
- Programma Consolida i Rendimenti che prevede l'investimento di parte del capitale maturato negli OICR di tipo azionario a favore dell'OICR di natura monetaria o obbligazionaria scelto dal Contraente al momento dell'adesione al programma, in presenza di un incremento del valore della quota/azione dell'OICR di natura azionaria pari ad almeno il 5% o il 10% (a scelta del Contraente al momento dell'attivazione del programma);
- Programma Reinvesti sui cali che permette di trasferire automaticamente le somme eventualmente accantonate in precedenza sugli OICR obbligazionari/monetari verso gli OICR di natura azionaria/multi asset, in presenza di un decremento del valore della quota/azione dell'OICR di natura azionaria pari ad almeno il 20%.

L'adesione ai suddetti programmi/servizi può avvenire sia contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta sia in un momento successivo tramite apposito modulo predisposto dalla Compagnia.

Nel corso della durata contrattuale, la Compagnia nell'interesse del Contraente e indipendentemente dagli OICR selezionati dallo stesso, svolge le attività di seguito indicate.

Attività di Salvaguardia e Monitoraggio

a) Attività di Salvaguardia

La Compagnia svolgerà, senza scadenze predefinite, un'apposita Attività di Salvaguardia al fine di tutelare il Contraente qualora si verificano determinati eventi riguardanti gli OICR (ad esempio fusioni, liquidazioni, sospensione/interruzione dell'offerta, significative variazioni della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti sull'OICR).

In questi casi la Compagnia potrà sostituire l'OICR interessato con un altro OICR tra quelli resi disponibili dalla Compagnia, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio dell'OICR di destinazione risultino sostanzialmente analoghi a quelli dell'OICR da sostituire. Qualora non sia possibile identificare un OICR di destinazione avente tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sull'OICR con più bassa volatilità tra quelli delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum resi disponibili dalla Compagnia.

b) Attività di Monitoraggio

Attraverso lo svolgimento dell'Attività di Monitoraggio, effettuata almeno con cadenza semestrale, la Compagnia assicura il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR resi disponibili tempo per tempo, selezionati dal Contraente. Inoltre, sulla base della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR resi disponibili dalla Compagnia rispetto a quelli presenti sul mercato, la Compagnia, al fine di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, procede ad un costante adeguamento qualitativo degli OICR abbinati al Contratto nell'interesse del Contraente. A tal fine, la Compagnia potrà pertanto eseguire operazioni di sostituzione degli OICR prescelti dal Contraente con OICR aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe. Qualora non sia possibile identificare tali OICR aventi tali caratteristiche, le risorse saranno trasferite sull'OICR monetario con più bassa volatilità tra quelli delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum resi disponibili dalla Compagnia.

La Compagnia valuterà inoltre, nell'ambito di tale attività, la possibilità di rendere abbinabili al Contratto uno o più nuovi OICR.

Il Contraente può consultare sul sito Internet www.mediolanumvita.it il Regolamento di gestione del fondo interno; su tale sito è altresì possibile consultare, mediante link al sito di ciascuna Società di gestione degli OICR abbinabili al contratto, il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav dei relativi OICR che compongono le combinazioni libere.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell'Assicurato, pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto è a vita intera.




Ci sono limiti di copertura?


La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento) in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.

Si precisa che la copertura base per il caso morte non opera nel caso in cui il cliente abbia richiesto l'attivazione della Copertura Supplementare. La maggiorazione derivante dalla sottoscrizione della Copertura Supplementare non viene riconosciuta si applica in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 6 mesi dalla decorrenza del contratto (Periodo di Carenza); in tal caso verrà corrisposto ai Beneficiari il controvalore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al Contratto, determinato in base ai criteri di valorizzazione riportati nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione, senza alcuna maggiorazione caso morte. Tuttavia, il Periodo di Carenza previsto per la sola Copertura Supplementare non troverà applicazione qualora il decesso sia conseguenza diretta ed esclusiva di:

- a) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta la sua morte e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia: in caso di decesso dell'Assicurato o riscatto, devono essere forniti alla Compagnia i documenti necessari per verificare il diritto alla prestazione e per l'identificazione dei beneficiari. In caso di decesso dell'Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell'Assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l'identificazione degli aventi diritto. In caso di riscatto parziale o totale, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del Contraente specifica richiesta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest'ultimo. Con riferimento all'opzione di conversione del capitale in rendita, è necessario inviare richiesta sottoscritta dal Contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento nonché, in caso di rendita reversibile, l'assicurato reversionario. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.</p>
	<p>Prescrizione: il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
	<p>Erogazione della prestazione: Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà il pagamento del capitale entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni e che per ciascun OICR nonché per il Fondo Interno da liquidare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risultino aperte le Borse di riferimento; - sia determinabile il valore quota; - risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto. <p>Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro. Nel caso in cui il Contraente esercitasse l'opzione di conversione in rendita del valore di riscatto, la rendita sarà corrisposta, in base alla rateazione prescelta dal Contraente, in via posticipata in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Il Contraente non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente, all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta, può optare per il pagamento con Premio Unico, Pic programmato o con la combinazione di entrambi. Per i contratti sottoscritti con Premio Unico e/o con Pic Programmato, l'importo del premio deve essere almeno pari a 5.000.000 euro, con un minimo di versamento per ogni singolo OICR prescelto pari a 5.000 euro. Nel caso in cui il Contraente combini il versamento di un Premio Unico con l'adesione ad un Pic Programmato, almeno 25.000 euro devono essere versati tramite Pic Programmato. Per i Contraenti che hanno stipulato con il Soggetto Distributore Banca Mediolanum il contratto per il servizio di consulenza evoluta in materia finanziaria denominato "Mediolanum Wealth</p>


	<p>Solutions" (categoria "Wealth Solutions"), la Compagnia all'atto della sottoscrizione del Contratto accetta un Premio di importo almeno pari a € 1.000.000. E' prevista la possibilità di versare Premi Aggiuntivi mediante (i) premio unico, il cui importo dovrà essere almeno pari a 5.000 euro in caso di selezione di un nuovo OICR, 2.500 euro per ogni OICR valorizzato al momento dell'operazione, sempre con un minimo complessivo di almeno 5.000 euro. La richiesta di aggiuntivo potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e che dovrà essere inviato alla stessa. I Contraenti hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet) nell'ambito del servizio di Home Insurance, così come regolato dalle Norme che regolano il servizio stesso.</p> <p>In caso di contestuale adesione al Programma Big Chance, l'importo minimo di investimento sull'OICR obbligazionario/monetario di partenza dovrà essere almeno pari a 25.000 euro; in alternativa, in caso di contestuale adesione al Programma IIS, l'importo minimo di investimento sul Fondo Interno dovrà essere almeno pari a 30.000 euro; (ii) Pic Programmato, il cui importo dovrà essere almeno pari a 25.000 euro.</p> <p>Il pagamento del Premio Unico e degli eventuali Premi Aggiuntivi può essere effettuato tramite assegno bancario o bonifico; le rate del Pic Programmato possono essere versate mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente.</p> <p>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato.</p>
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio esercitando il diritto di recesso. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il Premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il Premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, comprensivo dell'eventuale importo pro-quota del costo della Copertura Supplementare. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al contratto ed i diritti fissi.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato; se il Contraente invece ha richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, qualora il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, comprensivo dell'eventuale importo pro-quota del costo della Copertura Supplementare. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al contratto ed i diritti fissi. Tuttavia se il Contraente ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.</p>
Sconti	Non sono previsti sconti di premio.




Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.
---------------	---

	<p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.</p> <p>Mediolanum My Life Wealth Extra ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decesso dell'Assicurato; - richiesta di riscatto totale da parte del Contraente; - azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. <p>In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto.</p>
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	<p>Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione e consegna al Soggetto Distributore del Modulo di Proposta; pertanto non è prevista la possibilità di revoca della proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso.</p>
Recesso	<p>In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata.</p> <p>In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il Premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, comprensivo dell'eventuale importo pro-quota del costo della Copertura Supplementare. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al contratto ed i diritti fissi.</p> <p>Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il Contraente abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote/azioni degli OICR ed eventualmente del Fondo Interno abbinati al contratto del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della comunicazione di recesso, purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, comprensivo dell'eventuale importo pro-quota del costo della Copertura Supplementare. Saranno inoltre dedotti gli oneri fiscali (eventuale imposta sostitutiva per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di Premio ed imposta di bollo) applicabili al contratto ed i diritti fissi.</p>

	Tuttavia se il Contraente ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.
Risoluzione	Non è prevista la facoltà del Contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. La Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto in caso di azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote/azioni del Fondo Interno e/o degli OICR abbinati al contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.

 **Sono previsti riscatti o riduzioni?** SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente può richiedere, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il riscatto totale o parziale del contratto, quest'ultimo a condizione che (i) l'importo non sia inferiore a 2.500 euro, (ii) il controvalore residuo delle quote/azioni di ciascun OICR ed eventualmente del Fondo Interno indicato, successivamente all'operazione, non sia inferiore a 2.500 euro, salvo l'ipotesi in cui sui medesimi OICR sia attivo un Pic Programmato; (iii) il capitale residuo complessivo sul contratto sia almeno pari a 10.000 euro; (iv) a seguito dell'operazione stessa, almeno il 30% del capitale residuo sia investito in quote di OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A..</p> <p>Il valore di riscatto totale/parziale è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi (Fondo Interno e/o OICR) del 2° giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A., purché risultino concluse eventuali operazioni in corso sul contratto e tutti gli OICR ed il Fondo Interno abbinati al contratto siano valorizzati, al netto degli eventuali costi pro-quota maturati ma non ancora prelevati (quali la commissione di Salvaguardia e Monitoraggio e l'eventuale costo della Copertura Supplementare). Tale valore è comprensivo delle eventuali utilità, maturate e non ancora riconosciute, derivanti da retrocessioni commissionali generate dagli OICR a favore della Compagnia e riconosciute da quest'ultima al Contraente. In caso di riscatto parziale, dall'importo da liquidare non verrà trattenuto l'eventuale pro-quota della commissione per l'Attività di Salvaguardia e Monitoraggio maturato fino alla data di riscatto. Nell'ipotesi di interruzione del piano dei versamenti, il capitale liquidabile in caso decesso dell'Assicurato sarà determinato in funzione dei premi effettivamente versati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. È prevista la facoltà per il Contraente di riprendere in qualsiasi momento il versamento dei Premi.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto, senza facoltà per il Contraente di riattivarlo.</p> <p>L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione.</p> <p>Poiché il valore delle quote/azioni degli OICR e del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.</p>
Richiesta di informazioni	Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via F. Sforza – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it .

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Mediolanum My Life Wealth Extra consente di selezionare diverse opzioni di investimento, che possono essere combinate tra di loro allo scopo di meglio perseguire gli obiettivi del Contraente e rendere il prodotto più rispondente alle sue esigenze. L'investitore al dettaglio cui è rivolto il prodotto può quindi variare a seconda del numero e della tipologia degli OICR che vengono abbinati al contratto in funzione – in particolare – della propensione al rischio e dell'orizzonte temporale di investimento del cliente. Indipendentemente dalla combinazione selezionata, si tratta comunque di un prodotto che è adatto ad una clientela con un orizzonte temporale di investimento lungo. Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento/OICR sottostante sono riportate nei documenti contenenti le

informazioni chiave per gli investitori (KIID) realizzati dalle singole società di gestione. Il prodotto è destinato a clienti che non richiedono una garanzia del capitale, con una conoscenza o esperienza media in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con il livello di rischio di ciascun OICR sottostante, presente nella sezione "Indicatore di rischio" dell'allegato al KID contenente le informazioni specifiche di ciascuna opzione di investimento abbinabile al contratto.

In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare le esigenze di seguito indicate:

(i) investimento del risparmio: è finalizzato alla creazione di un capitale nel lungo periodo, anche convertibile in rendita, attraverso l'investimento in quote/azioni di uno o più OICR di Società del Gruppo Mediolanum o di Case Terze; inoltre il prodotto è anche destinato a clienti che richiedano un flusso monetario periodico mediante l'attivazione del servizio di decumulo;

(ii) copertura assicurativa che prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, il riconoscimento ai Beneficiari designati dal Contraente, anche al di fuori dell'asse ereditario, o agli aventi diritto di un capitale variabile anche in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

L'Assicurato non può avere al momento della sottoscrizione del prodotto un'età superiore a 85 anni. Mediolanum Vita S.p.A. a fronte di specifica richiesta del Contraente, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'Assicurato.

Mediolanum My Life Wealth Extra offre inoltre al Contraente la possibilità di riscattare il Contratto parzialmente o totalmente decorsi 6 mesi dalla data di decorrenza e senza alcun costo di riscatto.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente.

- **tabella sui costi per riscatto**

Non sono previsti costi di riscatto.

- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

In caso di riscatto (totale/parziale), il Contraente ha la facoltà di chiedere la conversione anche parziale del capitale maturato in una rendita annua rivalutabile. L'importo della rendita erogata è al netto della commissione dell'1,25%.

- **costi per l'esercizio delle opzioni**

Il Contraente può attivare, alla sottoscrizione del contratto, una Copertura Supplementare, in sostituzione della copertura base. Il costo annuo della copertura è differenziato in base al tipo di opzione scelta come di seguito indicato:

OPZIONE 1 0,10%

OPZIONE 2 0,15%

OPZIONE 3 0,20%

OPZIONE 4 0,30%

Il costo della Copertura Supplementare non sarà applicato al raggiungimento degli 80 anni di età dell'Assicurato.

Per ogni istruzione di modifica della ripartizione dell'investimento del capitale maturato richiesta dal Contraente (c.d. switch), con l'eccezione delle prime tre istruzioni impartite dal Contraente ogni anno solare, la Compagnia tratterà dall'importo da investire, a titolo di rimborso spese, la somma di 51,15 euro che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT (base anno 2018) dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT".

- **costi di intermediazione**

Avuto riguardo alle diverse tipologie di costo rappresentate nell'ambito del KID del prodotto, si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della relativa distribuzione, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia.

60% della commissione di gestione (Attività di Salvaguardia e Monitoraggio)

60 % della commissione di gestione del Fondo Interno Easy Fund



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale né di rendimento minimo garantito.

Poiché il valore delle quote/azioni degli OICR e del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

In particolare, con la sottoscrizione di Mediolanum My Life Wealth Extra, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati:

Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull'andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico).

Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito.

Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l'Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i.

Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.

Altri fattori di rischio. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

* * *

Mediolanum Vita si impegna, nelle proprie scelte di investimento a perseguire l'“Integrazione ESG”, ossia ad includere le considerazioni ambientali sociali e di governance, combinandole con altri fattori per sostenere il processo decisionale di investimento.

L'approccio “Integrazione ESG”, adottato dalla Compagnia, si applica alle decisioni di investimento e di selezione degli attivi sottostanti i prodotti assicurativi con diversa modalità e profondità in considerazione ad esempio della tipologia di strumento finanziario (Fondi d'investimento, titoli) ovvero della possibilità di incidere effettivamente sugli aspetti ESG. Nell'ambito delle valutazioni effettuate, la Compagnia attribuisce particolare rilievo all'utilizzo dei rating ESG pubblicati e mantenuti da società specializzate leader di mercato che coprono la più ampia parte possibile degli attivi disponibili per gli investimenti, tendendo a limitare la scelta di attivi con rating basso.

Con particolare riferimento ai Fondi d'investimento, la Compagnia seleziona Società di Gestione che incorporano nelle proprie scelte di investimento anche la valutazione di aspetti rilevanti a fini ESG, così come definiti da ciascuna Società, verificando la presenza di approcci di investimento responsabile all'interno dei processi di investimento delle Società stesse, in coerenza con quelli della Compagnia.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mediolanumvita.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>IVASS o CONSOB</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In alternativa alla mediazione, nel caso in cui il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo relativo all'operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest'ultima, potrà rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei Contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.</p>
---	--

<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.</p> <p>Imposta sui Premi I Premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni stipulate nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.</p> <p>In caso di opzione della Copertura Supplementare, la quota parte di Premio riferibile alla copertura del rischio di morte beneficia della detrazione fiscale dall'imposta lorda. Alla data di predisposizione del presente documento la normativa fiscale (Art.15, comma 1,lett. f), DPR 22/12/86, n. 917 e successive modifiche) consente al Contraente di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei Premi a favore delle assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, versati nell'anno solare nella misura e per gli importi massimi definiti dal citato articolo di legge e nei limiti reddituali definiti dall'art. 15, comma 3-bis. Nel computo degli importi massimi detraibili si deve tener conto anche dei Premi versati per altre polizze che consentono la detrazione alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Qualora il contratto sia finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima Legge, lo status di "disabilità grave" del/i beneficiario/i dovrà essere comunicato alla Compagnia mediante l'invio della copia della apposita certificazione.</p> <p>Tassazione degli importi periodici Qualora siano stati attivati uno o più servizi di Decumulo Finanziario, gli importi periodici pagati dalla Compagnia non sono assoggettati a tassazione all'atto del pagamento ma in sede di liquidazione della prestazione.</p> <p>Tassazione delle somme assicurate Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:</p> <p>Prestazione in forma capitale I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate (ivi compresi gli importi periodici qualora siano stati attivati uno o più servizi di Decumulo Finanziario) e quanto riscosso a titolo di Premio. Sul reddito così determinato, la Compagnia applicherà sui proventi maturati un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, così come modificato dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Tali proventi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni</p>

e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.

Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del Premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Esercizio dell'opzione per la conversione del capitale in rendita

All'atto dell'opzione per la conversione del capitale in rendita la Compagnia applicherà un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi compresi nel capitale oggetto di conversione nella misura e modalità illustrate al paragrafo che precede "Prestazione in forma capitale". Durante la fase di erogazione della rendita la Compagnia applicherà sulla parte della stessa corrispondente ai rendimenti finanziari maturati, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, salvo che sulla quota di provento riferibile alle obbligazioni e altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) che sarà computato nella misura del 48,08%, ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto provento.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di Premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Imposta di bollo

Le comunicazioni periodiche e le operazioni di riscatto sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la

documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento assicurativi.

Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.